



273/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 17/02/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Domenico Tomassetti per il ricorrente,
L'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

RICORRENTE: XX

DIFESO DAGLI AVV.TI DOMENICO TOMASSET-
TI-MICHELE GUZZO

CONTROPARTE: INPS

Per il ricorrente è intervenuto l'Avv.
Domenico Tomassetti.

Per l'amministrazione convenuta è com-
parso l'Avv. Andrea Botta.

Il Giudice dà la parola alle parti per
la discussione.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il difensore del ricorrente chiede che venga dichiarata illegittima la trattenuta disposta dall'Inps sul trattamento pensionistico con conseguente riconoscimento di una somma maggiore così come indicata nel gravame oltre interessi e rivalutazione monetaria. Asserisce di aver avuto poco tempo per la verifica dei conteggi effettuati dall'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'avvocato dell'Inps chiarisce la modalità di effettuazione dei calcoli di natura fiscale.

Al termine della discussione, la causa viene posta in decisione.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79377 del registro di Segreteria, promosso dal sig. l'Ing. XX

(C.F. omissis), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F. TMSDNC66R20H501L) e Michele Guzzo (C.F. GZZMHL7IT13H501H), giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n.27, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi PEC

domenicotomassetti.@ordineavvocatiroma.org;
 micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org e fax
 06/99448909.

CONTRO

l'I.N.P.S. (Gestione Pubblica), in persona del
 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rap-
 presentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.
 Filippo Mangiapane (codice fiscale MNGFPP64T25F158Q,
 P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it)
 e con il quale è elettivamente domiciliato in Roma
 alla via Cesare Beccaria n.29.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chie-
 sto di:

"- ... l'accertamento dell'illegittimità della
 trattenuta disposta sul trattamento pensionistico
 del ricorrente, con conseguente condanna dell'isti-
 tuto resistente a riliquidare il trattamento pen-
 sionistico del ricorrente nella maggiore somma in-
 dicata nel ricorso ed a corrispondere le maggiori
 somme dovute quali arretrati maggiorate di interes-
 si e/o rivalutazione monetaria."

L'ing. XX ex Dirigente del Ministero
 dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in
 quiescenza dal 26/1 1/2010, in sintesi chiede il

ricalcolo del trattamento assumendo un errore dell'Inps che avrebbe continuato a corrispondere un importo inferiore al dovuto nonostante, a decorrere dal novembre 2016, aveva estinto il debito rateale per onere di ricongiunzione.

A sostegno della domanda deduce che, avendo versato fino a novembre 2017 una rata di € 473,53, a decorrere dal mese successivo l'importo della pensione mensile sarebbe dovuto aumentare di una somma equivalente, anziché - come avvenuto - di "circa € 300,00" sicché sarebbe creditore verso l'Inps del differenziale di € 170,00 mensili a decorrere dal dicembre 2016.

Con diffida del 29.1.12018 l'Ing. XX

invitava l'Istituto resistente a corrispondere il corretto trattamento pensionistico anche alla luce della estinzione del suddetto debito.

Con nota di riscontro inviata via pec in data 28 maggio 2019 l'Ing. XX contestava le conclusioni dell'Istituto resistente circa la presunta legittimità della trattenuta in quanto riconducibili alle addizionali comunali e regionali.

Nel merito ha dedotto:

l'illegittimità della trattenuta operata sul trattamento pensionistico successivamente all'estinzio-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ne del debito per violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 nonché dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, erroneità, difetto di motivazione.

In particolare, avvenuta l'estinzione del debito nel mese di novembre 2016, a fronte del pagamento da parte dell'Ing. XX dell'ultima rata di €.

473,53, parte attrice ritiene che l'importo mensile che durante la vigenza della trattenuta era pari a circa € 2.725,00, avrebbe dovuto registrare un incremento di pari importo, quindi essere pari a euro 3.198,53. Invece ancora oggi i cedolini pensionistici del ricorrente – la cui pensione è aumentata solo a seguito degli adeguamenti contrattuali – difettano di euro 168,53.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- Carenza di giurisdizione di Codesta Corte adita a favore del Giudice Tributario.

In via preliminare si eccepisce il difetto di giurisdizione di Codesto ecc.mo Giudice delle pensioni in favore del Giudice del Tributario

Ciò in quanto il petitum sostanziale della pretesa avversa, per quanto si dirà in appresso, non è in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

realtà costituito dall'an o il quantum della pensione ma dalla contestazione della legittimità della determinazione dell'imposta sul reddito applicata dall'Inps quale sostituto di imposta.

Per quanto sopra la controversia esula dalla giurisdizione di Codesta Corte rientrando tra le materie soggette alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi del dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 secondo cui: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio...";

- l'infondatezza nel merito in ragione del peculiare meccanismo che regola la tassazione fiscale della contribuzione previdenziale. Si rammenta, al riguardo che il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) all'art. 10 lett. e) dispone che:

i contributi previdenziali ed assistenziali versati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

La circostanza che l'onere di ricongiunzione sia un onere deducibile comporta che il relativo importo va dedotto da reddito imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF che risulta, pertanto, abbattuta con operazione che, nel caso dei pensionati, viene effettuata direttamente dall'Inps quale sostituto di imposta; per converso, una volta cessata la ritenuta, l'Irpef viene calcolata sull'intero reddito imponibile risultando dovuta in misura superiore;

- la maturata prescrizione.

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti formu-

lata dall'INPS resistente sull'assunto della competenza per la questione controversa del giudice tributario.

Si premette che ai fini dell'individuazione della giurisdizione deve aversi riguardo al petitum e alla causa petendi sostanziali, occorre cioè considerare l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. Da tale prospettiva non pare dubitare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti adita.

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (in termini, Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza n. 7958/15).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Nel merito il ricorso è infondato.

La lamentata differenza tra la somma di € 473,53 che il ricorrente si aspettava di ricevere a partire dal mese di dicembre 2016 e la somma effettivamente percepita in aumento, non è conseguente ad una "illegittima trattenuta" ma alla maggiore incidenza dell'onere fiscale che grava sul reddito imponibile complessivo.

Giova al riguardo richiamare il dato normativo rappresentato dall'art. 10 lett. e) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) secondo cui:

i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti."

In estrema sintesi la deducibilità del contributo previdenziale determinava nella vigenza della trat-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

tenuta una minore incidenza fiscale.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comu-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

nicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.05.2025 15:27:16
GMT+02:00